



ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME
ARRUOLATE NELLE FORZE ARMATE
E FAMIGLIE DEI CADUTI – SEDE CENTRALE:
Via A. Nobel n.1 00034 COLLEFERRO (RM)
Tel./Fax: 06/9701182; Segr.: 06/9780145; Pres.: 06/3331689
E-M
ail: segreteria@anavafaf.com
Sito web: www.anavafaf.com

**ESAME CRITICO DEL REGOLAMENTO PER GLI INDENNIZZI
PER L'URANIO IMPOVERITO E NANO-PARTICELLE
(In applicazione del comma 78 e 79 dell'art. 2 della L. 244/2007)**

Il Regolamento sorto dai commi 78 e 79 della Legge Finanziaria, presenta delle gravi carenze e anche dei motivi di incostituzionalità in riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della equità e della ragionevolezza.

1) Omissione di quanto stabilito dalla L. 308/81

Il Regolamento trascura completamente l'esistenza della L. 308/81 (la legge non è nemmeno inclusa nei riferimenti legislativi di cui si fa menzione nel Regolamento, e probabilmente non a caso¹) e trascura altresì quanto stabilito da detta legge, secondo cui spettano gli indennizzi non solo a coloro che possono accedere ad una "causa di servizio" ma anche a tutti coloro che sono nella condizione di "in continuità di servizio". Il Regolamento non menziona neppure l'esistenza di questa condizione di "in continuità di servizio". E' bene tener presente che la L. 308/81 è pienamente in vigore e riguarda non solo il trattamento di casi di infortunio verificatisi in Italia, ma anche quelli verificatisi nelle missioni all'estero. Si creano quindi delle condizioni del tutto

¹ Le leggi 308/81 e 280/91 hanno introdotto il concetto di "continuità di servizio" proprio per stabilire che anche durante il "tempo libero" e non solo durante il "tempo di lavoro" il militare se soggetto a un grave infortunio deve essere indennizzato. Insomma la copertura è su tutte le ventiquattro ore della giornata. Il suddetto principio informatore fa cadere il concetto di "causa di servizio" inteso come "condizione unica" per ottenere gli indennizzi. Infatti il concetto di "causa di servizio" evidentemente esclude dalla indennizzabilità coloro che si infortunano mentre non prestano un servizio escludendo quindi ciò che può accadere nel tempo libero. A parte questo è bene precisare che per il militare la condizione di "militarità" implica una disponibilità h. 24 che invece non è richiesta ai civili.

Le Leggi 308/81 e 280/91 stabiliscono che anche nel caso di infortunio verificatosi durante il tempo libero debba essere corrisposto un indennizzo. Ciò è confermato ad esempio dai casi degli indennizzi assegnati all'alpino Roberto Garro (e a tre suoi commilitoni) deceduti per un incidente stradale mentre erano in franchigia, o quello del paracadutista Andrea Oggiano che si è suicidato mentre era sulla via del ritorno alla caserma di Livorno (per timore di atti di nonnismo). Che gli indennizzi spettino ai militari anche durante il tempo libero è confermato del resto ad esempio anche da quanto accaduto quando è crollata la caserma di Nassirya dove le vittime sono state indennizzate con la speciale elargizione (portata per l'occasione da 25.000 euro a 200.000 euro). Le vittime si trovavano per lo più nel sonno o nella fase di vestizione o di igiene personale, cioè non in attività "di servizio".

ingiustificate di diversità di trattamento derivanti dalle diverse condizioni definite dalla “attività in servizio” che possono mirare alla richiesta della concessione di indennizzi per causa di servizio e dalla “non attività in servizio”, che però sono ugualmente valide per ottenere degli indennizzi. L’esclusione dal Regolamento della principale legge sugli indennizzi e di quanto in essa contenuto è del tutto irragionevole.

2) Introduzione di disparità di trattamento tra personale civile e personale militare.

Le leggi citate come riferimenti per il Regolamento sono per lo più relative a personale militare e non prendono in considerazione il personale civile. Ciò porta a delle ingiustificate differenze di trattamento a meno che non vengano apportate le necessarie modifiche alle normative esistenti².

3 – Rapporti tra il Regolamento (art. 8) e il DPR 29 dicembre 1973

Nel DPR si menzionano i tumori, ma sono da prendere in considerazione pure le malattie neurologiche (SLA) e genetiche che causano la nascita di bambini malformati. Nella normativa sono state menzionate praticamente solo ferite e lesioni, ma non vengono citate le malattie derivanti da effetti dell’armamento all’uranio impoverito e dell’armamento convenzionale. Per quanto attiene alla valutazione della causalità vengono chiamate in causa indagini della polizia e dell’autorità giudiziaria.

Ma il Regolamento riguarda gli effetti delle nano-particelle dell’uranio e delle armi convenzionali e non riguarda gli effetti di colpi di arma da fuoco che praticano ferite e lesioni.

In occasione di missioni (come quella di Kindu del 1961) vi sono stati morti a causa di lesioni e ferite ma non di malattie derivanti da contaminazione da nano-particelle. Vengono esclusi nel Regolamento indennizzi a carattere continuativo che pure dovrebbero essere inclusi secondo quanto disposto ad esempio dalla L. 308/81. Ciò riguarda l’utilizzo dei 30 milioni stanziati nella legge finanziaria. Si possono perciò creare delle disparità di trattamento.

Tra l’altro nel concetto di risarcimenti a tutti gli aventi diritto, ma nella “misura delle somme stanziate”, vi è molta ambiguità e incertezza di interpretazione. Infatti se accettiamo l’ipotesi che i casi da considerare siano 1991 (secondo quanto reso noto dal GOI - Gruppo Operativo Interforze della Sanità Militare) nel 2007 alla commissione d’Inchiesta del Senato sull’uranio impoverito, assai difficilmente sembra che la somma stanziata possa risultare sufficiente. Dovrebbero essere dunque esclusi dai risarcimenti senza alcuna giustificazione moltissimi casi. Anche ciò sarebbe causa di disparità nel trattamento tra gli inclusi e i non inclusi.

² A titolo di esempio tra i casi di civili non adeguatamente risarciti cito quelli del Prof. Giovanni Caselli, inviato della Presidenza del Consiglio nei Balcani, del funzionario dei Servizi Segreti dipendente dalla Presidenza del Consiglio, Antonino Caruso, di un civile impiegato in compiti di volontariato nei Balcani, come l’ambientalista Paolo Colli., della crocerossina Rita Capone.

4 – La graduatoria del “peso” dei deceduti

Pare difficilmente accettabile sia sotto il profilo giuridico quanto su quello etico il concetto di “graduatoria”. Nell’art. 3, comma 5 dove si parla di “ordine cronologico di accadimento degli eventi” a cominciare dal più remoto nel tempo che hanno costituito la causa, ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali, non è chiaro intanto cosa si intende esattamente per “eventi”.

Peraltro è assai difficile capire anche cosa si voglia intendere per “graduatoria”, in particolare per quanto riguarda l’includere nella graduatoria i casi di tumore e altre infermità partendo dal 1961. Non si sa a quali missioni si deve fare riferimento. Dopo il 1961 vi fu il completamento della missione in Kongo fino al 1964, poi la missione “Libano 1” (1979-84), la missione in Kurdistan (1991) e la missione nella prima guerra del Golfo (1991), poi la missione in Somalia (1992-94), e quella in Mozambico (1993-1994), e successivamente in Macedonia (2001) e quella del “Libano 2” (2006 e seguenti). Solo per la missione in Bosnia e Kosovo si sa qualcosa (e con molte incertezze sui casi verificatisi). Ancora meno si sa per altre missioni come la Ippocampo in Ruanda nel 1994, la Pellicano in Albania nel 1993, la Alba in Albania nel 1997, la Stabliset a Timor Est nel 1999-2000.

Per quanto è dato sapere allo scrivente qualche sospetto sorse circa la possibilità di uso di armi all’uranio impoverito nelle missioni Libano 1 e Libano 2 (i casi del tenente Ramirez e del militare Corrao), per la ventilata possibilità che la parte delle forze armate di Israele siano state impiegate armi all’uranio impoverito. Comunque in mancanza di dati appare del tutto irragionevole ritenere di poter fare una “graduatoria”.

Si può osservare inoltre che se è facile stabilire quando si è determinato un evento, se vi è stato un ferimento, è molto più difficile questa definizione quando si tratta dell’insorgere di una malattia. Semmai è più facile sapere quando si sono manifestati i sintomi effettivi di malattia e quando è stata avanzata una richiesta di risarcimento, ma va tenuto presente che molte di queste richieste sono state avanzate solo anni dopo l’insorgere della malattia perché non si era posto agli interessati nemmeno il sospetto che vi potesse essere una connessione tra malattia e contaminazione da uranio impoverito. Va anche tenuto presente che un tumore può insorgere magari dopo 10-15 anni dopo dall’incubazione.

Si è fatto cenno solo all’ipotesi di rapporto tra malattia e contaminazione da uranio impoverito e non da contaminazione derivante da nano-particelle di armamento convenzionale perché non si è mai finora ipotizzato che i tumori o consimili infermità potessero essere state causate da armamento convenzionale.

Sembra in sostanza poco ragionevole mettere in un unico calderone i pericoli dell’uranio e quelli delle armi convenzionali perché si dimentica la specificità dell’uranio che è quella di emettere

radiazioni (raggi alfa, beta e gamma). E proprio queste radiazioni sono state sospettate di essere la causa di tumori e altre infermità.

5 – Omissione di ciò che concerne i risarcimenti a “terzi”

Per “terzi” si intendono i bambini nati deformati. Questa situazione che non viene minimamente presa in considerazione dal Regolamento, e ciò è del tutto irragionevole. E’ ben noto, e lo dicono le norme per la protezione dell’uranio impoverito, ad esempio quelle a firma del colonnello Osvaldo Bizzari e emanate dalla Kfor (forza multilaterale dei Balcani del 22 novembre 1999) dove all’art. 9 si precisa che l’uranio impoverito può provocare tumori e malformazioni alla nascita. Non risulta che vi siano norme di protezione che contemplino lo stesso pericolo per le armi convenzionali.

Del resto finora, anche da parte della Commissione Mandelli, questi casi sono stati del tutto trascurati. Ed invece sono i casi più gravi perché arrecano danni all’apparato genetico delle vittime, ma anche danni (e DANNI DI ENORME GRAVITA’!) a terzi, cioè ai bambini nati con deformazioni. Danni evidentemente non solo fisici e biologici ma anche esistenziali, la cui portata è evidente. Dunque in questa situazione vi è da considerare un doppio indennizzo.

6 – Omissione della differenza di pericolosità tra chi ha utilizzato le norme di protezione e chi non le ha utilizzate

Per quanto riguarda l’uranio impoverito non viene fatta questa distinzione essenziale tra chi ha impiegato misure di protezione e chi non le ha impiegate. Si mettono, del tutto erroneamente, in una stessa classe i casi di malattia verificatisi nei riguardi di chi è stato protetto e i casi di chi non è stato protetto. Il Regolamento ignora dunque la diversa responsabilità esistente delle due situazioni. La responsabilità circa la mancata adozione del principio di precauzione è invece chiaramente formulata nella sentenza del Tribunale Civile di Firenze in data 17 dicembre 2008 nella quale il Ministero della Difesa è stato condannato al risarcimento di 545 mila euro per la mancata adozione del principio di precauzione nei riguardi del paracadutista Giambattista Marica. Per chi ha operato senza protezione i risarcimenti devono tener conto anche del danno causato dalla mancata protezione.

Anche sotto questo aspetto viene trascurato il principio di equità.

7 – Omissione delle aree a rischio in mare, in prossimità della costa colpite da armi all’uranio

Il Regolamento (correttamente) si preoccupa della pericolosità delle aree terrestri prossime ai poligoni di tiro perché anche queste aree, ovviamente, sono affette da pericolosità per via del “trasporto” delle nano-particelle. Ma lo stesso problema esiste per le zone di mare in prossimità delle coste dove sono state utilizzate armi all’uranio. Il problema si è particolarmente evidenziato in

Somalia dove nostre navi militari sono rimaste ormeggiate in prossimità della zona portuale di Mogadiscio. Si sono verificati infatti numerosi casi di tumori riguardanti personale della Marina Militare. Per inciso tutto il territorio della Somalia (e non solo le adiacenze esterne) non è stato in alcun modo preso in considerazione nelle analisi della Commissione Mandelli. E' del tutto irragionevole escludere, per quanto concerne gli indennizzi, le sopraddette aree.

8 – Il “teatro di conflitto” (?) non riguarda solo i militari e le forze di polizia

La definizione di “teatro di conflitto” riferita a missioni di pace e di soccorso umanitario (art. 1 par. b) è suscettibile di errori di interpretazione. I danni possibilmente causati dall'uranio impoverito non sono infatti dipendenti dal “fuoco nemico”, come potrebbe fare intendere la parola conflitto, ma da “fuoco amico”, in quanto le armi all'uranio sono state utilizzate da forze militari alleate. E' da ritenersi pertanto che più che menzionare i “teatri di conflitto” si dovrebbero menzionare le “aree” (e loro dintorni) nelle quali vi è stato un uso di armi all'uranio impoverito.

Assai discutibile inoltre, come si è accennato, a meno che non si siano avute le prove scientifiche in merito, considerare come “teatro di conflitto” le zone dove sono state impiegate armi convenzionali. A parte ciò in queste aree non dovrebbero essere prese in considerazione solo le forze militari e quelle di polizia in quanto vi hanno operato anche i civili. Da osservare inoltre che debbono essere presi anche in considerazione i poligoni dove pure esistono i rischi, ma non costituiscono “teatri di conflitto”. A parte il fatto che casi di malattia e di decesso per tumori e altre gravi infermità, si sono manifestati nei poligoni ed anche nei “depositi”, i quali, ancor meno, possono essere considerati “teatri di conflitto”.

9 – La graduatoria delle vittime. Mancanza di precisazioni su come la società civile può esercitare un controllo sulla inclusione o meno di personale nella “graduatoria”

La graduatoria a cui si riferisce il Regolamento, non è certo quella di un concorso pubblico in cui vi sono alcuni vincitori che però non possono essere assunti per mancanza di posti (nel nostro caso l'esclusione sarebbe dovuta ad insufficienza di somme disponibili). Il diritto al risarcimento non può essere giudicato col metro di una graduatoria di un concorso pubblico. Il diritto al risarcimento non può dipendere dalla disponibilità o meno di fondi. Infatti i bilanci della Presidenza del Consiglio, dei numerosi ministeri interessati, di fronte a diritti di risarcimento possono reperire delle somme rinunciando a spese non indispensabili (ad esempio relative a celebrazioni, parate, show aerei).

Tra l'altro ad oggi non si conosce quale sia (e quale possa essere a fine del 2010) il numero complessivo delle persone militari (delle forze di polizia, delle organizzazioni militarmente ordinate, dei civili) da risarcire. Almeno, a quanto è noto all'Anavafaf, si dispone di dati limitati (soprattutto ai militari) e peraltro enormemente oscillanti. In merito nel 2007 il Ministero della

Difesa pro-tempore, On. Arturo Parisi rese nota alla Commissione di inchiesta sull'uranio impoverito del Senato la cifra di 77 morti e 312 malati. Ma dopo il 2007 si sono verificati molti altri casi dei quali non è stata data alcuna comunicazione ufficiale. Inoltre il GOI (Gruppo Operativo Interforze della Sanità militare) rese nota alla suddetta Commissione senatoriale, una cifra assai diversa, relativa sempre al 2007 (si trattava di 1991 casi). Inoltre cifre non ufficiali parlano di un numero di casi anche molto superiore.. Questi dati comunque si riferiscono ai militari e non ad altro personale e si riferiscono solo alla possibile contaminazione da armamento all'uranio impoverito e non alla possibile contaminazione da armamento convenzionale. Sembra pertanto irragionevole fondare una graduatoria esistendo le incertezze sopra indicate

Va precisato inoltre che in sede di Commissione Senatoriale, venne chiarito che i dati in possesso della Commissione (dati relativi all'uranio) erano solo parziali e venne così ordinato alla polizia giudiziaria di eseguire una indagine nei dipartimenti militari (ci riferiamo anche in questo caso solo alla componente del personale militare).

Si è saputo che gli esiti delle indagini della polizia giudiziaria sono stati comunicati all'Istituto Superiore di Sanità, ma manca qualsiasi informazione circa la consistenza di questi dati.

10 – Omissione del pericolo da “maneggio” dell'uranio impoverito

Per quanto riguarda i pericoli dell'uranio impoverito e i conseguenti casi di malattia o decesso (v. art. 2 comma 1), si accenna soltanto a quanto può essere derivato in caso di **esplosione**. Si è completamente dimenticato invece che l'uranio impoverito può essere pericoloso anche a temperatura ambiente ad es. nel **maneggio** del materiale. Verrebbero quindi escluse dai risarcimenti le persone che possono essersi ammalate per aver effettuato un maneggio “a freddo” delle armi. Non si è infatti tenuto conto del Regolamento delle disposizioni che la Nato impartì all'Italia fin dal 1984. Nelle disposizioni della Nato per il **maneggio** dell'uranio impoverito è scritto che (ci si riferiva alle barre di uranio impoverito che vengono usate per timoni di direzione degli aerei e dei missili da crociera) che “*the following precautions should be observed*”:

- 1) Personnel handling the balance weights should wear gloves*
- 2) Industrial eye protection should be worn*
- 3) Respirator mask should be worn to ensure no radioactive dust particle ingestion.*

Gloves, wrapping, material, wiping cloths, respirator filters, or any other articles, used in the handling of damaged balance weight should be discarded and appropriately labeled as radioactive waste and disposed of accordingly”

Da notare che in queste precauzioni della Nato: A) Non si prende in considerazione il materiale usato per l'armamento convenzionale (piombo, tungsteno, ecc.), in quanto presumibilmente non esistono indicazioni provanti circa la possibilità che malattie come i tumori possono essere causati da questi materiali, B) Si prendono in considerazione, a diversità di quanto è stato fatto in Italia,

come causa di possibile contaminazione, i materiali con cui vengono “imballati” i manufatti dell’uranio impoverito. Si precisa che debbono anche essere presi in considerazione i filtri e tutto ciò che viene utilizzato nelle suddette operazioni. Di questi rischi il Regolamento non fa cenno.

11 – Omissione di norme abrogative di quanto in passato è stato stabilito in materia di risarcimenti

Finora in base alle conclusioni della Commissione Mandelli i risarcimenti sono stati negati a moltissime persone che li avevano richiesti in rapporto all’ipotesi della esistenza di una connessione tra uranio impoverito e tumori (e altre infermità).³ Se ora il Regolamento si basa invece su una valutazione opposta a quella che aveva determinato la negazione dei risarcimenti, occorra che vengano formalmente annullate le precedenti valutazioni. E’ bene precisare che quelle valutazioni avevano in moltissimi casi influito sulla non concessione della “speciale elargizione” e anche su altri indennizzi. Ma di tali disposizioni non vi è traccia nel Regolamento. Il Regolamento tratta infatti solo di un tipo di indennizzo, quello della “speciale elargizione”. Comunque è bene precisare che si può creare una grave sperequazione tra coloro a cui l’indennizzo è stato negato in precedenza e coloro che ottengono un indennizzo in base a una valutazione opposta alla precedente.

12 - Omissione di disposizioni sulla pubblicizzazione del Regolamento

In seguito alle conclusioni formulate dalla prima relazione presentata dalla Commissione Mandelli i risultati furono resi noti a tutti i cittadini italiani in una conferenza stampa a cui erano presenti tutte le televisioni e gli organi di stampa. In questa conferenza venne annunciato che nessun particolare rischio doveva considerarsi esistente per l’uranio impoverito . In modo analogo dovrebbe essere reso noto a tutti i cittadini italiani, con le stesse modalità di allora, che il presupposto del Regolamento è ora quello in base a cui esiste una pericolosità dell’uranio impoverito ed inoltre anche una pericolosità relativa all’armamento convenzionale. Solo se i cittadini verranno messi a conoscenza di questa differente valutazione essi potranno avanzare delle richieste di risarcimento basate su tale nuova valutazione.

³ Circa il fatto che in passato siano state negate connessioni tra uranio impoverito e malattie, possiamo far cenno ad alcune dichiarazioni. Il 10 maggio 2000 su Liberazione si legge: “Martino nega il nesso con i morti di cancro”, 13 novembre 2000 su ADNKRONOS”secondo il CISAM non c’è alcun rischio da uranio impoverito; 13 dicembre 2000 su ADNKRONOS si legge: “Il generale Cabigiosu: nessun legame con i morti tra i soldati italiani”; 13 maggio 2001 sul Messaggero: “La Commissione Mandelli: l’uranio non è colpevole”; 29 maggio 2001 sul Corriere della sera: “L’uranio non ha ucciso i nostri soldati”; 30 settembre 2004 sull’ANSA: “Il generale Michele Donvito (Capo della Sanità Militare. ndr) afferma che nella conclusione dello studio Mandelli è dimostrato che non esiste nesso di casualità tra le patologie riscontrate (in particolare i linfomi) e l’uranio impoverito”; 9 ottobre 2007 ANSA: “Da studi italiani nessuna correlazione con i tumori”-

13 – Mancanza di indicazioni circa la possibile cumulabilità di benefici per i militari e civili

Le vittime dell'uranio impoverito e i "soggetti equiparati" come si è fatto cenno in precedenza vengono attualmente inclusi nelle "vittime del dovere" perché la normativa stabilisce che debbano essere risarcite le vittime "a causa di "azioni" recate nei loro confronti in contesto di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità". Queste "azioni" si intende che siano quelle derivanti dall'uso di armi all'uranio impoverito.

L'art. 4 del Regolamento accenna a un divieto di cumulo. Ma non è chiaro se vi è un'eguaglianza tra civili e militari, oltretutto, come in precedenza accennato, tra soggetti che hanno operato adottando misure di protezione e soggetti che hanno operato non adottando misure di protezione. Infatti i militari vittime dell'uranio impoverito (e soggetti equiparati) rientrano in quanto stabilito dalla normativa ma questa normativa si applica per i militari e non per i civili. Non è del tutto chiaro peraltro cosa si intenda per soggetti equiparati.

Nella normativa si precisa che i soggetti interessati solo quelli che hanno contratto "infermità permanenti invalidanti" o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missione di qualsiasi natura effettuate dentro e fuori dai confini nazionali che siano riconosciute "dipendenti da causa di servizio" per le particolari condizioni ambientali e operative.

Si è fatto notare più sopra che la condizione per i risarcimenti (stiamo sempre parlando dell'ambito militare e non civile!) è quella derivante dal riconoscimento della causa di servizio (cosa sarebbe da intendersi come "causa di servizio" per il personale civile?), escludendo invece l'altra condizione più generale della "in continuità di servizio". Ma a parte questa condizione che genera irragionevoli eliminazioni di persone aventi diritto agli indennizzi, è da tener presente che per le vittime del dovere (di nuovo stiamo sempre parlando solo di militari in quanto tra i civili non sono definibili le "vittime del dovere") sono previsti benefici dei tipi seguenti:

- 1) assegno vitalizio di € 258 mensili (L. 407/98)
- 2) revisione delle percentuali di invalidità (L. 206/04)
- 3) esenzione del pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (L. 302/1990).
- 4) riconoscimento del diritto di assistenza psicologica (L. 206/09)
- 5) beneficio della esenzione dalla imposta di bollo (L. 206/04)
- 6) diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime (L. 407/98)
- 7) borse di studio (L. 407/98)
- 8) speciale elargizione per i superstiti € 200 mila (L. 466/1980)
- 9) Speciale elargizione per infermità in punto percentuale di € 2 mila (L. 206/04)
- 10) Attribuzione in via generalizzata dello speciale assegno vitalizio di euro 1033 mensili (L. 244/07)
- 11) Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione (L. 244/06)

Ma si pone così all'attenzione una grave differenziazione non solo tra militari e civili ma anche tra militari vittime dell'uranio impoverito che però non risultano come "vittime del dovere" e militari vittime dell'uranio impoverito che invece risultano "vittime del dovere" aventi quindi diritto ai suddetti benefici addizionali. Dunque anche a questo riguardo si pone il problema dell'eventuale cumulazione (che peraltro è un problema la cui complessità deve essere affrontata in un apposito studio). Ovviamente la problematica riguarda anche la differenza tra civili e militari in quanto per i civili non si parla di "vittime del dovere".

In conclusione mi pare di poter affermare che vi sono molte perplessità circa l'applicabilità del Regolamento e la sua stessa "costituzionalità".

Falco Accame
Presidente Anavafaf